



Tribunale Ordinario di Brescia

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI
SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA**
tra
Tribunale Ordinario di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia

Premesso che:

il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recante «*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*», ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando «*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*»;

fra le misure tese ad «*evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*» rientra «*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*» (art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 17 marzo 2020, n. 18);

il Consiglio Superiore della Magistratura, con Delibera Plenaria del 26 marzo 2020, ha quindi raccomandato la «*stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare (...) modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta*»;

i procedimenti di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta possono essere trattati in forma scritta, atteso che la giurisprudenza (Cass. 10463/2018, Cass. 6016/2014 e Cass. 23070/2005) ha escluso che il tentativo di conciliazione e la comparizione di entrambi i coniugi siano presupposti indefettabili nel caso in cui le parti siano assistite da difensore;



l'attuale formulazione dell'art. 708 c.p.c. prevede un "mero" tentativo di conciliazione, attribuendo quindi prevalenza alla volontà delle parti in relazione alla prosecuzione o meno della vita matrimoniale; inoltre, alcune recenti modifiche normative, come quella in tema di negoziazione assistita in ambito familiare, non richiedono la comparizione personale delle parti;

nell'attuale situazione emergenziale devono essere preservati i diritti costituzionali di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.) e di tutela della famiglia (artt. 29 e 30 Cost.), per tale intendendosi la formazione naturale i cui membri convivono armoniosamente, dovendo dunque evitarsi ogni forma di costrizione e di degenerazione dei rapporti al fine di proteggere in via preminente gli interessi dei minori coinvolti;

un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che hanno imposto il c.d. distanziamento sociale suggerisce di consentire la trattazione scritta dei procedimenti di cui sopra;

con la presente intesa viene dunque perseguita la finalità di semplificare i procedimenti di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta, in modo che si possano svolgere senza la celebrazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:


1. Le separazioni consensuali e i divorzi a domanda congiunta, con udienza fissata sino al 31 luglio 2020 o sino alla successiva data di cessazione dell'emergenza sanitaria, verranno trattati senza celebrazione dell'udienza e mediante dichiarazioni.
2. A tal fine, le parti confermeranno sette giorni prima dell'udienza la volontà di separarsi o divorziare alle condizioni contenute nel ricorso. Eventuali modifiche delle condizioni iniziali dovranno essere congiuntamente specificate nell'atto medesimo. In caso di separazione, le parti rinunceranno anche al tentativo di conciliazione.
3. Tali dichiarazioni di rinuncia, sottoscritte dalle parti, verranno depositate a mezzo PCT dai difensori mediante apposizione di firma digitale per assunzione di responsabilità circa la riferibilità al cliente.

4. Pertanto, l'udienza già fissata non si terrà nel giorno stabilito e si procederà alla decisione se perverranno le dichiarazioni congiunte; in assenza di esse l'udienza verrà ricalendarizzata.
5. La Cancelleria manterrà l'udienza nel registro, provvedendo successivamente a inserire la riserva o lo stato di attesa omologazione e, quindi, il provvedimento del Tribunale, in caso di presentazione delle dichiarazioni, ovvero, in assenza di esse, il rinvio stabilito dal giudice.
6. Potranno essere congiuntamente definite prassi attuative del presente Protocollo e moduli di atti d'accordo fra delegati dell'Ordine degli Avvocati e magistrati della Sezione Terza Civile, a cura dei rispettivi Presidenti dell'Ordine e del Tribunale.
7. L'operatività del presente Protocollo decorrerà dalla data della sua sottoscrizione.
8. Il Protocollo in oggetto avrà effetto sino al 31 luglio 2020 o alla diversa e posteriore data di cessazione dell'emergenza sanitaria, ma le parti si impegnano, in seguito, a valutare congiuntamente la funzionalità e l'efficacia della procedura qui stabilita per confermarla in epoca successiva.
9. Allo scopo di favorirne la conoscenza, il presente Protocollo sarà pubblicato sui siti internet del Tribunale Ordinario di Brescia e dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, che provvederà altresì a darne adeguata comunicazione agli iscritti.

Si dispone la trasmissione immediata – per opportuna conoscenza e per quanto di competenza – al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Brescia, 17 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia
Dott. Vittorio Masia



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia
Avv. Fausto Pelizzari

